SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari » **(1021)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 367, 369, 371 e *passim*
CROLLALANZA (*Misto-MSI-DN*) . 369, 372, 375
FEDERICI (*PCI*), *f.f. relatore alla Commissione* . . . . . 367, 371, 372 e *passim*
MELIS (*Sin. Ind.*) . . 370, 372, 374 e *passim*
MOLA (*PCI*) 370
PISCITELLO (*PCI*) 375
SPERANZA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 373, 374, 375

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari » (1021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Gusso, impossibilitato per ragioni di salute a prendere parte ai lavori della nostra Commissione, prego il senatore Federici di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Il disegno di legge, come risulta del resto dal titolo, riveste carattere eccezionale, anche se si muove, naturalmente, lungo la linea di altre leggi che abbiamo già discusso nella nostra Commissione, e cioè

lungo la linea dello snellimento delle procedure, per quanto riguarda i lavori pubblici, nonchè dell'acceleramento dei meccanismi per la successiva attuazione delle opere urgenti nel nostro paese.

Il provvedimento in esame tende a far fronte alle esigenze di capienza e di sicurezza degli istituti carcerari italiani, messi tra l'altro in crisi da una crescente attività criminale, appunto ricorre a procedure eccezionali che permettano di provvedere nel più breve tempo possibile. Ciò anche perchè tutta l'edilizia carceraria è oggi sottoposta ad un *iter* procedurale tale da comportare tempi assai lunghi, cosa della quale potremmo dare un'esemplificazione ai colleghi spiegando ciò che accade oggi per un'operazione edilizia riguardante un istituto penitenziario, dal momento dell'inizio dell'operazione stessa a quello in cui il relativo lavoro può essere in qualche modo svolto.

In primo luogo, gli organi periferici dei lavori pubblici, che debbono in genere elaborare i dati peritali, sono oggi in gran parte impoveriti per il passaggio del personale alle Regioni, il che aggrava naturalmente la situazione. In secondo luogo, ci si trova spesso di fronte al fatto che opere di manutenzione straordinaria, o anche di rinnovamento a fini di sicurezza, vengono impedite oppure complicate da particolari strumenti urbanistici esistenti nella nostra legislazione. Vi sono poi da superare una serie di scogli per i vincoli della tutela ambientale, con una serie di nulla osta che complicano ulteriormente la vicenda, perchè i necessari sopralluoghi richiedono ancora diversi mesi.

Attualmente, ancora, oltre un certo limite di spesa è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e, di conseguenza, il parere del Consiglio di Stato. Quindi, quando si arriva ad aver compiuto in qualche modo il suddetto *iter*, il più delle volte, al momento della gara d'appalto ci si trova in difficoltà perchè nel frattempo, ovviamente, l'aumento dei prezzi fa andare deserte le stesse gare. Comunque, stipulato il contratto, è ancora necessario, per l'attuale legislazione, il controllo preventivo della Ragioneria centrale e poi della Corte dei conti.

Ora il disegno di legge offre, come dicevo, una soluzione per superare le predette lungaggini procedurali, che appunto complicano enormemente le cose ed impediscono di procedere con la dovuta rapidità alle operazioni necessarie.

L'articolo 1 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa, con suo decreto, dichiarare urgenti e indifferibili una serie di lavori in istituti già esistenti e quindi prevedere lavori che, tuttavia, devono essere eseguiti con i fondi ordinari del bilancio dello stesso Ministero. L'articolo 2 entra nel merito delle modalità di realizzazione delle stesse opere, e appunto questo è l'articolo che tende a semplificare, con una serie di deroghe, gli aspetti cui prima accennavo. Esso afferma cioè, al secondo comma, che, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le opere non comportano necessità di varianti quando riguardino lavori di manutenzione straordinaria e lavori di adattamento e di ristrutturazione.

Debbo far osservare ai colleghi che, a tale proposito, il testo approvato dalla Camera ha subìto una semplificazione rispetto a quello presentato dal Governo, nonchè un allargamento ulteriore. Così, anche per quanto riguarda il problema ambientale, esso viene semplificato in maniera che il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, quando sia prescritto il nulla osta, dovrà pronunciarsi sui progetti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta; in caso di decorrenza del termine il nulla osta si intende rilasciato.

È detto ancora, all'articolo 2 — mi pare in maniera positiva ed importante — che comunque resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

L'articolo 3 tratta della nuova disciplina circa le procedure da seguire nella esecuzione dei lavori. A tale proposito abbiamo tre momenti importanti. Il primo riguarda la decisione circa i lavori in economia diretta e la fissazione degli importi, che appunto vanno fino a 50 milioni; il secondo quelli affidati a trattativa privata e licitazione privata, rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni. Per i lavori di importo

superiore a 1.000 milioni di lire, aggiunge il secondo comma dell'articolo, si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, che riguarda l'attuazione del regolamento CEE, concernente gli appalti, per il nostro paese.

A tale proposito dobbiamo porre una domanda di chiarimento al Governo per quanto riguarda il raccordo con il disegno di legge n. 930, approvato recentemente dalla nostra Commissione ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il quale prevede l'acceleramento delle procedure, in generale, per le opere pubbliche. Vorremmo cioè essere certi che non si verifichino squilibri e sfasature tra un provvedimento e l'altro: al relatore sembra che ciò non dovrebbe verificarsi, ma è bene comunque assicurarsene, per prudenza.

L'articolo 4 tratta dell'attuazione pratica e delle modalità da seguire da parte dell'amministrazione penitenziaria qualora non possa essa stessa provvedere direttamente alla progettazione ed alla direzione dei lavori per le opere di cui all'articolo 1, stabilendo che comunque il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

L'articolo 5 concerne i pareri dovuti dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, comprese le delegazioni speciali, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana; pareri che devono essere emessi nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

L'articolo 6 riguarda il controllo della Corte dei conti, che viene appunto disciplinato in modo che eventuali ritardi non intralcino i lavori in questione.

L'articolo 7, infine, è quello che determina l'eccezionalità del provvedimento, stabilendone, come dicevo, la durata fino al 31 dicembre 1982.

Aggiungo che le Commissioni 1ª, 2ª, 6ª e 7ª hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge, per cui non mi resta che raccomandarne l'approvazione sollecita, considerato anche il fatto che l'articolato non sembra richiedere modifiche.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C R O L L A L A N Z A . Sono senz'altro favorevole all'introduzione di una procedura più snella per la costruzione delle opere riguardanti gli edifici carcerari: si tratta in fondo di norme che abbiamo già adottato in altre circostanze.

Vorrei però fare un'osservazione per quanto riguarda l'articolo 3, ove si parla di trattativa privata e di licitazione privata.

Al riguardo dirò che la licitazione privata può essere fatta rapidamente in quanto la amministrazione appaltante dispone sempre sul posto, per opere di scarso rilievo, come sono quelle riguardanti piccole trasformazioni e manutenzione, di piccole imprese che possono essere agevolmente invitate a parteciparvi; ciò consente di evitare gli inconvenienti e i sospetti che sono insiti nella trattativa privata.

Per quanto concerne poi l'articolo 4, mi rendo perfettamente conto dell'opportunità del decentramento, previsto in ordine alla esecuzione dei progetti che è rientrata sempre nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, il quale però attualmente — come giustamente ha rilevato l'onorevole relatore — avendo dovuto trasferire alle Regioni gran parte del proprio personale tecnico, non è in condizioni di assicurare, per ragioni anche contingenti, quella rapidità che è invece auspicabile per questo tipo di opere. Faccio però presente che nel testo in esame è indicata una successione logica di decentramenti, che consente di affidare la progettazione anche ai liberi professionisti. Al riguardo c'è da considerare infatti che se con l'approvazione della legge n. 382 sono state trasferite alle Regioni notevoli competenze, gran parte di esse, se si escludono la Lombardia, l'Emilia e la Toscana, che risultano adeguatamente attrezzate, si trovano in difficoltà in quanto praticamente sono ancora in fase di rodaggio.

Pertanto, poichè non credo che l'avvenuto decentramento alle Regioni, specialmente meridionali, nelle loro attuali condizioni di aggravio di competenze, a cominciare dalla Puglia, che pure si trova in uno stato avan-

zato di organizzazione rispetto alle altre, possa, allo stato delle cose, veramente snellire ed accelerare le procedure, io mi domando se non sia il caso di affidare senz'altro la progettazione delle opere e la direzione dei lavori di cui ci stiamo occupando ai liberi professionisti; ciò anche in considerazione che molti di costoro sono senza lavoro per la stasi nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche.

Ho voluto sottoporre all'attenzione della Commissione queste considerazioni, in quanto ritengo che, allorchè si varano leggi, sia necessario anche tenere conto della realtà delle situazioni. Comunque dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

M O L A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1021 in quanto si tratta di un provvedimento che mira ad accelerare al massimo le procedure per l'esecuzione di lavori urgenti ed indispensabili negli istituti penitenziari, a realizzare una più rapida utilizzazione dei residui passivi e delle somme comunque disponibili a questi scopi ed è coerente con gli orientamenti che ispirano la legge sullo snellimento delle procedure nell'attuazione delle opere pubbliche, recentemente approvata qui al Senato ed ora in discussione all'altro ramo del Parlamento.

L'approvazione di questo provvedimento può contribuire non soltanto ad accrescere le condizioni di sicurezza delle carceri (e questo credo che sia un problema di grande importanza nell'attuale situazione politica e delle carceri italiane), ma anche a creare condizioni di vita e di convivenza più civili, per così dire, negli istituti penitenziari, anche se questi ovviamente ospitano cittadini che hanno commesso dei reati e che quindi stanno scontando una pena. Noi infatti dobbiamo cercare di creare delle condizioni di vita che non abbrutiscano ulteriormente i detenuti, ma piuttosto presentino aspetti tali da agevolare il processo di recupero sociale di questi ultimi.

Per questi motivi, ripeto, noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame.

M E L I S . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, dall'articolo 1 del disegno di legge in esame si evince che le opere per le quali si chiede l'accelerazione delle procedure riguardano esclusivamente gli istituti penitenziari esistenti; quindi si dovrà intervenire per rendere tali istituti più sicuri, più funzionali, più rispondenti alle esigenze di una convivenza carceraria che sia conforme ai tempi ed ai problemi che la giustizia carceraria oggi comporta. Ho però la sensazione che il disegno di legge, più che rivolgersi alla comunità dei detenuti per rendere più civile, più socialmente recuperabile la loro personalità per un futuro reinserimento nella società, tenga a realizzare quelli che oggi vanno sotto il nome di « carceri speciali », tenda cioè a garantire la sicurezza della detenzione più che la sicurezza del detenuto.

Ed in effetti i lavori che si stanno eseguendo in questo periodo nelle carceri riguardano esclusivamente questo aspetto. Ho avuto modo di visitarne diverse ed ho visto che in alcune la personalità dei detenuti è sufficientemente rispettata, pur tenendosi conto del fatto che — come giustamente rilevava il senatore Mola — si tratta di persone che hanno violato la legge penale e che quindi debbono espiare le pene che sono state loro comminate; ma ho anche visto che molte sono invece le carceri dove le condizioni di vita dei detenuti sono veramente disumane, incivili, diseducative e tali da preparare i conviventi ad un atteggiamento di profonda contestazione nei confronti della società. Ricordavo in una precedente riunione della nostra Commissione che, ad esempio, nelle carceri di Mamone in Sardegna, in un ambiente nel quale convengono centinaia di detenuti, esiste un solo servizio igienico, che dopo dieci minuti dalle pulizie è assolutamente impraticabile. Ora, io non so se si stiano facendo lavori per ovviare a questo problema, ma so per certo che nel carcere di Nuoro, carcere modernissimo, realizzato appena 7-8 anni fa, carcere dal quale

mi pare che non sia mai evaso nessuno, si è scoperta la necessità di eseguire dei lavori di riadattamento consistenti nell'introduzione di qualcosa come altri 100 cancelli interni; il che significa che veramente il senso di claustrofobia dei detenuti sarà portato fino all'ossessione, in quanto non riusciranno a fare più di 50 metri senza incontrare uno sbarramento, e che non sarà più possibile neanche pensare all'astratta applicabilità della riforma carceraria, perchè la vita comunitaria della popolazione detenuta sarà materialmente impossibile.

Ora, io capisco che l'amministrazione carceraria si deve preoccupare di rendere sicure le carceri, ma una esigenza non meno imperiosa e civile è quella di rendere le carceri stesse non soltanto un luogo di pena, ma anche di recupero sociale dei detenuti.

Non comprendo poi per quale ragione al secondo comma dell'articolo 2 si disponga che, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino lavori di manutenzione straordinaria e lavori di adattamento e di ristrutturazione. Infatti, fino a che siamo nell'ambito della manutenzione non occorre neanche una disposizione del genere perchè non si possono neppure ipotizzare in tal caso varianti allo strumento urbanistico; ma quando si passa a lavori di adattamento e di ristrutturazione ci troviamo di fronte a lavori che possono comportare modifiche volumetriche ed architettoniche, modifiche così sostanziali da mutare profondamente nella struttura edilizia dell'istituto o della casa di pena. Ora, tenuto conto che le carceri in genere si trovano nel bel mezzo dei centri storici delle città, a me pare che questa sia una deroga abbastanza rischiosa e disinvolta, che non ritengo giustificata in alcun modo. Penso ad esempio a Milano, che ha nel centro della città il carcere di San Vittore; penso a Sassari, che ha nella parte più prestigiosa della città le carceri di San Sebastiano, o a Cagliari, che ha nella collina più suggestiva della città il carcere di Buoncammino. Se si apportano modifiche così innovative da determinare praticamente una alterazione dell'ambiente, del paesaggio, e così via, riterrei opportuno sottoporre tali ipotesi all'approvazione dei competenti organi amministrativi — il Consiglio comunale e gli organi di controllo — per cui sarebbe forse il caso di proporre un emendamento al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo la lettera *b*), le parole « che non comportino modifiche volumetriche degli edifici o delle strutture architettoniche esterne di questi ». In tal modo si eviterebbe di creare situazioni in cui l'amministrazione carceraria faccia e disfaccia, modificando situazioni urbanistiche, senza che il Comune abbia la possibilità di difendere le sue prerogative e le sue competenze e di esercitare quella che è una sua responsabilità specifica. Con queste leggine, infatti, continuiamo ad espropriare gli enti locali dei loro compiti istituzionali, delle loro attribuzioni più penetranti e specifiche.

Quanto osservava il senatore Crollalanza è estremamente ragionevole e meritevole della più ampia considerazione. La procedura della licitazione privata mi sembra più opportuna, per ragioni di chiarezza o correttezza amministrativa.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il senatore Melis di vedere se non è possibile riversare il contenuto del suo emendamento in un ordine del giorno, per evitare ritardi nell'approvazione del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Penso di poter risolvere con una spiegazione il problema posto dal collega Melis, per cui non credo siano necessari emendamenti. Comunque, per iniziare dalle questioni poste dal senatore Crollalanza, a parte il problema dell'articolo 3, dovrei dire che il provvedimento di snellimento delle procedure all'esame della Camera dei deputati ha comunque una sua validità. Certo, per quanto riguarda la trattativa privata resta sempre, come prima, l'ipotesi che possano giocare elementi di disonestà; quindi la mia non vuole essere una garanzia rispetto a quanto affermava il collega Crollalanza, ma solo una semplice osservazione circa

le modalità che sono state previste a tale proposito. Resta naturalmente fermo, come del resto è oggi, il problema generale di una verifica, di un'attenzione che eviti o limiti le possibilità di scorrettezze sempre esistenti per quanto attiene alla trattativa privata.

Per quanto riguarda invece l'articolo 4, vorrei far presente al senatore Crollalanza che i problemi da lui sollevati hanno una ragione, ma mi sembrano almeno in parte superati da una lettura attenta dell'articolo, al primo comma. Esso stabilisce infatti: « Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica ... ». Anche qui non siamo, è vero, nel certo assoluto; ma certamente, se si presentassero casi come quelli prospettatici dal senatore Crollalanza, particolarmente nel Meridione, l'amministrazione penitenziaria dovrebbe tener conto della norma.

C R O L L A L A N Z A . Per questo ho parlato di una successione di atti, che ha una sua logica.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Certo. E in questo momento possiamo prendere atto che l'amministrazione penitenziaria deve con attenzione riflettere su questo punto, perchè è suo diritto assoluto decidere se dare a no la delega.

C R O L L A L A N Z A . Siamo d'accordo. Io ho fatto quell'osservazione perchè risultasse dal resoconto della seduta che si tratta di un punto da tenere presente. Per il resto, come ho detto, sono favorevole al testo in esame.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Certo, l'osservazione era pertinente e l'accetto con questa spiegazione.

Per quello che riguarda l'osservazione del collega Melis, sottolineerei la dichiarazione del collega Mola nel senso che, certo, anche da parte del relatore e da parte di tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione esiste la convinzione che il disegno di legge debba provvedere in qualche modo a favorire la creazione di più civili condizioni di vita per i detenuti.

Alcune esemplificazioni portate dal collega Melis lasciano certo perplessi; ma credo che non potremmo assolutamente ammettere, nella nostra Commissione, che la esecuzione di lavori di manutenzione, adattamento e ristrutturazione non deve significare, oltre che maggiore sicurezza, maggior capienza — purtroppo anche in rapporto all'aumento delle carcerazioni nel nostro paese — al fine di offrire condizioni di vita più civili ai detenuti, che, pur avendo mancato verso la società, non possono essere puniti ulteriormente e posti nella condizione di divenire peggiori di quando sono entrati in carcere.

M E L I S . La sanzione consiste nella privazione della libertà personale.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Noi lo sottolineiamo e pensiamo che il provvedimento sia mosso da questo spirito.

Per l'articolo 2, e cioè per quanto riguarda la deroga per lo strumento urbanistico, vorrei osservare che non sarei assolutamente sicuro, come afferma il collega Melis, del fatto che lavori di adattamento o ristrutturazione siano lavori che in qualche modo vadano ad aumentare la volumetria.

P R E S I D E N T E . Manca il riferimento all'ampliamento.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Infatti la Camera ha soppresso dal testo governativo l'ultimo punto, cioè un punto *c*) del seguente tenore:

« *c*) lavori di ampliamento che rispondano ad effettive esigenze funzionali, siano realizzate nell'area, interna od esterna, di pertinenza dell'istituto penitenziario e non comportino un aumento di cubatura superiore al 20 per cento della cubatura esistente ».

In tal modo, l'interpretazione esatta da dare al punto *a*) non crea problemi; si tratta di lavori di manutenzione ordinaria.

Ma anche i lavori di adattamento e di ristrutturazione si intendono quali lavori interni che non vanno a modificare, diciamo così, le strutture volumetriche.

Devo dire di più, cioè che alla Camera dei deputati avendo eliminato il punto *c*) hanno tolto, giustamente, anche un'aggiunta che c'era al punto *b*): « che non comportino aumenti di volume ». Questo perchè i lavori di adattamento e di ristrutturazione sono intesi nel senso che essi non comportano comunque aumenti volumetrici. Se questo fosse, avrebbe ragione il senatore Melis nel preoccuparsi che non vi sia alcuna possibilità di controllo da parte degli strumenti urbanistici vigenti, anche perchè è vero che la stragrande maggioranza delle carceri italiane si trovano nei centri storici: in Sardegna, in Sicilia, nel Veneto, e così via.

Tuttavia, se esaminiamo l'*iter* che ha seguìto il primitivo disegno di legge e vediamo come, alla fine, è stato corretto e formulato dalla Camera dei deputati, possiamo avere la garanzia che il senatore Melis giustamente prospettava con il proprio emendamento.

Possiamo anche vedere se è il caso di prenderlo in considerazione; ma ho ritenuto opportuno dare questa interpretazione sulla base dei dati oggettivi dell'*iter* del disegno di legge.

Detto questo, signor Presidente, io credo di dover riproporre (all'approvazione della Commissione) il disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ringrazio gli onorevoli senatori che sono intervenuti su questo disegno di legge, che ha soltanto una finalità: quella di risolvere problemi di assoluta urgenza che all'amministrazione penitenziaria si avvertono con particolare evidenza.

Purtroppo, è noto a tutti, esiste una situazione di sovraffollamento nelle carceri che crea gravi problemi di sicurezza e gravi problemi anche per l'applicazione del nuovo ordinamento penitenziario.

Abbiamo un piano per la costruzione di nuove strutture carcerarie, di nuovi istituti di prevenzione e di pena che sta andando avanti, purtroppo, con l'inevitabile lentezza connessa alla realizzazione di tutte le opere pubbliche.

Vi sono problemi di scelta delle aree; vi sono problemi di concorso di volontà di più organismi pubblici; vi sono procedure inevitabili e, purtroppo, come constatiamo ogni giorno, anche piccole difficoltà quali, ad esempio, l'esproprio di una casetta colonica nel centro dell'area destinata alla costruzione di un nuovo carcere, che possono comportare un anno, un anno e mezzo di tempo. Perchè non basta, poi, espropriare; bisogna trovare anche una sistemazione a coloro che abitano questa casetta. Porto l'esempio della città di Firenze: da un anno e mezzo non riusciamo ad avere totalmente libera l'area per la costruzione del nuovo carcere.

F E D E R I C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Mi scusi, onorevole Sottosegretario, qui però stiamo parlando di ristrutturazione.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Stavo appunto spiegando che la lentezza con la quale sta procedendo il programma di realizzazione, inevitabile data la normativa e le strutture esistenti, della nuova edilizia carceraria ci impone di ristrutturare, di sistemare gli edifici dei quali disponiamo, con tutte le difficoltà che questo comporta.

Ora, se noi dovessimo seguire le procedure ordinarie anche per questi lavori di ristrutturazione, purtroppo non potremmo far fronte a bisogni che sono veramente impellenti. Vi sono necessità di ambienti di lavoro, di ambienti per l'istruzione e per le attività del tempo libero, di ambienti per i servizi sanitari, eccetera.

Questo disegno di legge, quindi, risponde a queste necessità straordinarie, eccezionali di fronte alle quali si trova l'amministrazione penitenziaria.

Non credo sia necessario che io mi dilunghi nell'illustrare i problemi delle carceri italiane perchè, come dicevo, sono a tutti noti.

Con questo spirito, la Camera dei deputati ha approvato il presente disegno di legge con lievi modifiche, che hanno avuto soltanto lo scopo di meglio precisare gli obiettivi che con esso ci prefiggiamo. Ripeto, si tratta di un provvedimento per far fronte alle esigenze immediate, urgenti; non è un provvedimento che si propone di risolvere il problema delle carceri italiane.

P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

È approvato.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

a) lavori di manutenzione straordinaria;

b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.

Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'articolo 1 entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato.

Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

M E L I S . Per quanto concerne l'articolo 2, vorrei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario a conferma di quanto illustrato dal senatore Federici.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La modificazione qui contenuta è stata apportata perchè nel precedente testo i lavori di ristrutturazione erano limitati dalla frase: « che non comportino aumenti di volumi ». Questa frase è stata tolta, così come è stata soppressa anche la lettera *c*) dell'articolo 2 (lavori di ampliamento che rispondono ad effettive esigenze). Cioè non si è voluto che con questo provvedimento si realizzassero interi nuovi corpi di edificio, che si realizzassero ampliamenti di portata considerevole; si è voluto soltanto consentire di ristrutturare gli ambienti esistenti per renderli funzionali e rispondenti alle esigenze dell'edilizia penitenziaria secondo le nuove norme della riforma.

M E L I S . Chiedendo scusa per la particolare cortesia che sollecito al rappresentante del Governo, chiedo un altro chiarimento: quale ragione ha il secondo comma dell'articolo 2, dove si dice: « In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino, eccetera », posto che nessuna necessità di varianti allo strumento urbanistico si può ipotizzare laddove si facciano ristrutturazioni interne dell'edificio per renderlo più funzionale e più rispondente a queste esigenze che soprattutto la riforma carceraria sta proponendo e alle esigenze di sicurezza in relazione alla possibilità di evasioni, e così via?

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, quando ha predisposto il disegno di legge, intendeva proporre anche la realizzazione, nell'ambito delle aree penitenziarie, di eventua-

li nuove costruzioni perchè, in effetti, in non pochi casi questa necessità esiste. Con la modifica apportata dalla Camera, questa concezione del Governo è stata ridimensionata. Però si è ritenuto sempre opportuno non limitare eccessivamente la libertà di iniziativa dell'amministrazione penitenziaria.

C R O L L A L A N Z A . Però l'osservazione del senatore Melis mi pare che riguardasse il fatto che è rimasto quel terzo comma che prevede che il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici dovrà pronunciarsi sui progetti entro 60 giorni dalla richiesta. Andava abolito anche tale comma. Mi rendo conto, tuttavia, che se modifichiamo l'articolo, il provvedimento deve tornare alla Camera dei deputati.

M E L I S . Tutto l'*iter* si svolge tra i funzionari dello Stato!

P R E S I D E N T E . Il terzo comma è anche cautelativo.

M E L I S . Io sono convinto che si possono fare modifiche sostanziali saltando il Comune. È soltanto il sovrintendente, funzionario dello Stato, e l'amministrazione carceraria, che provvedono.

P R E S I D E N T E . Dal momento che è escluso l'aumento della volumetria, a mio avviso non si possono fare modificazioni sostanziali.

P I S C I T E L L O . Al punto *b*) dell'articolo 2 si parla di ristrutturazione. Ora, la ristrutturazione può riguardare anche un muro esterno, una finestra; e in questo senso, trattandosi di opere architettoniche, è previsto il parere del sovrintendente. In ogni caso — dice bene il Presidente — si tratta di una misura cautelativa.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per quanto riguarda le sovrintendenze non c'è dubbio: non soltanto lavori di ristrutturazione, ma anche di manutenzione straordinaria possono richiedere l'intervento del sovrintendente. Conosco almeno dieci istituti penitenziari nei quali è necessario l'intervento della sovrintendenza anche per lavori di semplice manutenzione straordinaria.

M E L I S . Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.

Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

È approvato.

Art. 4.

Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonchè a liberi professionisti.

Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire.

È approvato.

Art. 5.

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.

È approvato.

Art. 6.

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

È approvato.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI